

vero ritenersi che la paragiudizialità parlamentare — così è stata qui definita — crei quella immunità politica, così acutamente denunciata da quel brillante e immaginifico collega che è il mio compagno e amico, onorevole Formica. Di vero c'è, in quello che egli ha detto qui in quella occasione, la constatazione che un sistema come il nostro, privo di un ordinario ricambio, si macera nei bizantinismi della propria impotenza di giudizio, ugualmente incapace di vere e persuasive assolutorie per gli innocenti così come di convinte condanne per i possibili colpevoli. Tanto è vero che — non è che a questo io alluda con riferimento al caso che stiamo trattando —, nessuno credo potrà smentirmi, tutti coloro che sono finiti sul banco dell'imputazione politico-parlamentare nelle sedute comuni, dopo la lenta cottura della interminabilità processuale, assolti o condannati che siano stati si sono malinconicamente incamminati sul viale del tramonto o della solitudine e in qualche caso in quello degli arresti domiciliari.

Venendo al nostro caso, mi sembra di poter dire che mentre è in ombra la posizione di Tanassi, verso il quale sembriamo tutti colpiti dal complesso di Maramaldo, per quanto attiene alla posizione dell'onorevole Andreotti è diffusa in quest'aula e fuori (giustamente anche l'ultimo oratore a questo riguardo ha fatto dei riferimenti) una sensazione, che è spesso come la nebbia di valle, che quasi si palpà con mano, che l'accusa contro di lui sia esclusivamente o prevalentemente fondata su una sorta di sindrome del potere, di quel potere tipico della politica degli ultimi quarant'anni, della quale Andreotti, secondo quanto scriveva in questi giorni l'onorevole Baget Bozzo su quel quotidiano, *la Repubblica*, di notoria formazione di opinione, sarebbe il cavaliere d'avventura.

Ed anch'io la ricordo bene, onorevole Andreotti, per il primo diretto contatto che io ebbi con lei, qui, nel 1972. Io la ricordo proprio in quel luglio del 1972 quando lei, da Presidente designato dell'allora governo Andreotti-Malagodi,

fece il suo discorso programmatico, e ricordo che rispondendo ad obiezioni, anzi ad accuse che venivano da un ex generale che sedeva su quei banchi del Movimento sociale italiano, ella incantò, almeno così a me parve, l'Assemblea, menzionando l'episodio storico di quell'omino vestito di nero, piccolo in mezzo ai generali con alte livree e con tante bardature, ma che, nonostante tutto, si ergeva più alto di tutti gli altri perché era la rappresentanza del potere civile e del potere statale. Quanta acqua, tuttavia, è passata sotto i ponti da allora e quante vicende si sono alternate nell'arco, pur così breve temporalmente parlando rispetto alla storia, di 12 anni circa! Oggi lei è qui, e mi si scusi se faccio un assunto di diretto contatto, chiamato a giudicare da questo Parlamento se il caso debba essere archiviato oppure inquisito ulteriormente oppure se rimetterla al giudizio dell'alta Corte, e tutto ciò per accuse di corruzione per atto contrario al dovere d'ufficio, ai sensi dell'articolo 319 del codice penale, e/o di interesse privato ai sensi dell'articolo 324.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

LUIGI DINO FELISETTI. Io non farò la storia dei processi, del primo processo n. 310 dell'VIII legislatura, in cui si indagava nei suoi confronti sotto il profilo dell'interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324) del codice penale su tre elementi: l'interessamento, che ritorna nel nostro caso, per la vicenda della nomina del generale Giudice, un ulteriore interessamento, che vedeva favorita in ipotesi la democrazia cristiana, in relazione all'indagine su quel signor Foligni che avrebbe tentato di ricostituire il nuovo partito popolare, ed infine, sempre in quel primo processo n. 310, la famosa questione nascente dal rapporto Casardi, che è del 1975, senza ombra di dubbio la M.FO.BIALI, sotto la specie in quest'ultimo caso di omissione d'atto, cioè di non aver sviluppato indagini.

L'onorevole Teodori ieri ha cavalcato la

tigre su quest'ultimo argomento con motivazioni che possono essere legittime, ma non appartengono al processo, appartengono forse a qualche cos'altro; ed io trovo che ella giustamente lo ha interrotto, adontandosi di alcune cose che venivano dette. E mi preme tuttavia dire che questo primo procedimento, come è stato affermato egregiamente ieri sera dal senatore Bonifacio, si è chiuso con un'ordinanza di archiviazione dell'inquirente non reclamata in data 3 agosto 1982. Dopo di che io non andrei più in là. Egregie le motivazioni del senatore Bonifacio; ma in questa sede, che è diversa da una qualsiasi altra sede giudiziaria, è come una carta velina che può essere sfondata anche da una mosca il pensare che un'archiviazione di questo genere impedisca la possibilità di un ulteriore approfondimento. Non questo, quindi, è quanto viene promesso al pargolo in questo momento, ma qualche cosa che va più avanti; e il qualche cosa che va più avanti in effetti è stato intuito dalla stessa Commissione quando *motu proprio*, attraverso l'apertura del procedimento del quale stiamo parlando, il 336, ha riaperto, in sostanza, limitatamente alla contestazione di corruzione propria e/o di interesse privato in atti d'ufficio, il giudizio o meglio l'inchiesta di cui ci stiamo occupando che nasceva da quella serie di elementi che nel frattempo erano in cantiere in quel di Torino.

Non dirò parole su un punto che è abbastanza delicato, ma lo consegno alla riflessione. Ma, santo Dio, come si fa ad affidare al Parlamento il compito di indagare rispetto ad una accusa per la quale si usa la formula «e/o»? Una alternativa di questo genere da parte di chi promuove l'accusa, rimessa a chi deve giudicare — se cioè nel fatto contestato ricorrono in concorso formale tra loro i due reati di corruzione e di interesse privato in atti d'ufficio, ovvero l'alternativa tra i due, nel qual caso mi pare ovvio che se sussiste il primo non sussiste il secondo e viceversa — è già questo un muover di cose in termini di ambiguità ed incertezza che mal depone per una impostazione cor-

retta di un impianto d'accusa e contraddice il principio generale della inviolabilità della difesa e quello secondo cui l'accusa deve essere contestata in termini di precisione e non di generiche alternative, spaziando da un'ipotesi all'altra.

Vengo subito ai fatti. 1972: pronubi don Quaglia e Bolzani, la lettera di Poletti. Non ripeterò tutto quanto è stato detto a questo riguardo perché porterei vasi a Samo e arerei l'arato; do quindi per scontate e note tutte le vicende intorno a questo primo episodio, che di per sé non vale un centesimo della nostra considerazione, ma su cui si sono volute caricare tante implicazioni. Qualcuna, però, la trarrò anch'io, da un punto di vista di pura indagine che farei per chiunque, anche per l'ultimo cittadino di questo mondo e perciò anche per l'onorevole Andreotti.

Le lettere sono note, sono state lette più volte, le ha rilette da ultimo l'onorevole Onorato e, per chi voglia leggerle, sono trascritte testualmente a pagina 17 della relazione del senatore Benedetti. Ma davvero vogliamo trarre elementi di accusa da questo che pomposamente vorrei chiamare carteggio?

Sentite, facciamo prima a far così. Chiedo ad ognuno di noi qui dentro di alzare la mano e scagliare il sasso se, per caso, non è vero che abbia ricevuto una qualsiasi lettera di raccomandazione (*Applausi al centro*) per una nomina bancaria, per una qualsiasi cosa (*I deputati Pajetta, Calamida, Pochetti e Spagnoli alzano la mano — Commenti all'estrema sinistra*) ... ho detto ricevuto, non spedito... ho detto ricevuto...

GIAN CARLO PAJETTA. Ti dico subito che io alzo la mano!

UGO SPAGNOLI. Se vuoi, l'alziamo tutti!

LUIGI DINO FELISETTI. Ne prendo atto, ma, come vedi, sei un'eccezione. Sei un'eccezione (*Commenti all'estrema sinistra*). Ho detto ricevuto, non spedito, una lettera, intendiamoci bene. Mi riferisco a

ciò che solitamente accade e voi lo sapete bene (*Commenti all'estrema sinistra e al centro*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei che alzassero la mano anche quelli che non l'hanno spedita una lettera, proprio per andare fino in fondo nel ragionamento.

GIAN CARLO PAJETTA. Guardati vicino!

LUIGI DINO FELISETTI. Mi guardo intorno. Se un bel giorno abbiamo avuto bisogno di avanzare una proposta di legge per la soppressione delle raccomandazioni, vuol dire che questa era la situazione (*Interruzione del deputato Tassi — Proteste al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, prosegua il suo intervento.

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei dire di più, trascurando altri elementi. Il primo è questo.

Sia detto senza malizia, altrimenti la malizia è tutta mia e me la assumo per intero: qualcuno vuole ottenere da colui che ha le chiavi in mano del cuor di Federico la nomina del generale Giudice...

ALESSIO PASQUINI. Ma io non le avevo le chiavi in mano!

LUIGI DINO FELISETTI. Perfetto! Abbi fede: forse le avrai!

Dunque, qualcuno voleva questo. Ma voi davvero credete che tra personaggi del livello l'uno di monsignor Poletti e l'altro di Andreotti, si affidi il viaggio per ottenere questo scopo allo strumento di una lettera? No, si va per altra strada; e l'esperienza lo dimostra! (*Commenti all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Rodotà*).

Ecco, arrivo. Concedimi il minimo di intelligenza per supporre che capisco

quello che si può dedurre da un'affermazione; e arrivo al 1974. Certo che mi rendo conto che in questa affermazione c'è l'implicazione di una condotta diversa, e arrivo anche a quella; ma, intanto, cominciamo col dire che obiettivi di questo genere non si affidano ad una lettera. Succede spessissimo, però, di inviare delle lettere, delle quali si ha bisogno successivamente per dar prove di essere intervenuti. Sarà costumanza negativa immorale, ma io sto cogliendo delle situazioni di fatto che, proprio perché sollevano obiezioni, mostrano quanto il dito scenda in una brutta piaga.

E vengo al 1974. Hai ragione, Rodotà, a ricordarmi questo, che io del resto ho previsto. Ma si dà il caso che in atti vi sia una prova, e poiché è lo stesso senatore Benedetti che scrive testualmente in punto della assoluta inesistenza di un momento successivo di intervento da parte di Poletti, tant'è vero che ha bisogno di dire che comunque quella prima lettera del 1972 non poteva essere stata scordata, come a dire che non vi è stato un passo successivo; per cui l'ipotesi di cui stiamo parlando a me sembra che non abbia proprio possibilità di consistenza.

E veniamo al 1974. Ciò che balza agli occhi in tutta la vicenda è che non vi è nessuna prova di qualsiasi genere, che abbia dignità di essere tale nemmeno a livello indiziario, di un pervenimento di denaro in qualche misura (stiamo parlando di corruzione) non dico alla persona dell'onorevole Andreotti, ma nemmeno di qualcuno che sia nei di lui dintorni. Tant'è vero che l'onorevole Spagnoli, intervenendo con molta precisione, qual è quella che tutti gli riconosciamo, ma con altrettanto impegno ed altrettanto senso di responsabilità, quando ha imboccato questo argomento è arrivato a fermarsi nell'affermazione generica «verso le segreterie»; e voi capite che questo è un termine di non identificazione assoluta di un qualsiasi riferimento che abbia una possibilità di attingimento di responsabilità dirette.

Ma l'accusa si fonda sul fatto che l'onorevole Andreotti, allora ministro della di-

fesa, ebbe per dovere d'ufficio sicuramente parte nella formazione del processo (è un atto complesso, questo) che portò alla nomina del generale Giudice. E si fonda soprattutto su un complesso di riferimenti, per la verità generici e presuntivi (come mi pare anche l'accusa in definitiva ammetta, tant'è vero che chiede — e sotto questo profilo in modo logico — un approfondimento di indagini), che fanno soprattutto capo ad alcune dichiarazioni rese da qualche imputato.

Cominciamo dalla corruzione. Vorrei dire che né Benedetti, né Russo, né i giudici di Torino hanno mai speso una sola parola per affermare in modo certo e preciso un fatto di corruzione, che in parole povere significa ricevimento di denaro come compenso del compimento di un atto. Benedetti e Russo, per la verità, qualche accenno lo fanno, ma la direzione che percorrono è verso l'onorevole Tanassi, attraverso persone a lui vicine.

Ma c'è di più. Nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo letto su *la Repubblica* e *L'Europeo* alcune dichiarazioni, in sede di intervista a domanda e risposta, del dottor Cuva. Mi riferisco a *la Repubblica* del 20 ottobre e a *L'Europeo* del 21 ottobre, nei quali — senza che fino ad oggi vi sia stata alcuna smentita —, ad una precisa domanda del giornalista Lorenzo Gigli, il giudice risponde: «I dubbi possono sussistere per il reato di corruzione, non ve ne sono, per me, per il reato di interesse privato». A parte il valore di questa opinione, mi chiedo se sia corretto e legittimo (e non esprimo un giudizio sulla magistratura: colgo alcuni momenti di comportamento individuale di qualche magistrato) questo modo di formulare delle affermazioni. Si tratta del magistrato che ha scritto la ordinanza-sentenza di rinvio. Mi chiedo se sia corretto ed educativo, non per noi ma per tutti, che si possano concedere ripetute interviste sulla stessa materia sulla quale si è per ragioni di ufficio impostato una propria condotta (*Applausi al centro*). Me lo chiedo in generale, con una constatazione che vale per tutti. E poiché siamo ad un livello di responsabilità notevole, mi

chiedo quale sia la ragione per cui un giudice — in questo caso, questo giudice — senta il bisogno di convalidare le proprie opinioni, quelle che devono essere oggetto di una disamina nelle sedi opportune e previste, compresa la nostra, ad un giornale perché l'opinione pubblica ne sia informata. È questo un argomento delicato, sul quale credo dovrete tutti convenire.

STEFANO RODOTÀ. In altre occasioni, non abbiamo mai sentito parlare in questo modo.

LUIGI DINO FELISETTI. Non credo e comunque tenete presente il fatto che, al di là dell'assunto che ho ora esposto, ve ne è un altro, che concretizza una ulteriore forma, forse non voluta, forse non pensata ma oggettivamente produttiva di questo risultato, di una intrusione in una competenza autonoma ed esclusiva del Parlamento in seduta comune rispetto ad una istanza esterna che, rivendicando giustamente la propria autonomia, deve ovviamente rispettare anche le altrui autonomie.

Qualcuno mi ha citato i precedenti. Certo che ce ne sono: lo penso e lo dico con chiarezza, augurandomi di trovare il consenso o per lo meno la meditazione di tutti. Ci sono dei brutti precedenti in materia. Ne cito uno solo, tanto per parlarci ben chiaro, perché ognuno di noi assuma con chiarezza le proprie responsabilità in queste vicende, delle quali risponderà sia oggi che domani.

Mi riferisco al giudice Risicato, per la famosa vicenda dei «traghetti d'oro» e per la storia di Gioia, che in questa vicenda in qualche misura è implicato. Ebbene, le cose poi montano da sole, al di là dei propositi che possano essere stati impostati all'inizio. E montano fino al punto che poi nasce un meccanismo, forse spontaneo o forse automatico, in forza del quale dal giudiziario si passa al giornalistico, al politico, si finisce poi in una lista di partito e si viene eletti consiglieri regionali. Noi non vogliamo questo! (*Applausi al centro*).

CLAUDIO PONTELLO. Bravo!

CONCETTO LO BELLO. È vero, è vero!

LUIGI DINO FELISETTI. Interesse privato. Dunque, l'interesse privato consisterebbe nel fatto che si è prima incluso Giudice nella terna (che poi non è una terna, perché qualche volta compaiono cinque nomi, qualche volta quattro, qualche volta due: diciamo una rosa), perché la condizione preliminare per poter essere eletti è di figurare nella cosiddetta terna; dopo l'inclusione nella terna, il favoreggiamento sta nel fatto di averlo nominato comandante della Guardia di finanza. Perché? Questo è il punto focale di tutto il nostro impegno. Perché si dice testualmente — lo si dice nella sentenza Fosano, lo si dice nell'ordinanza Cuva ed in seguito lo dice Benedetti e qualcun'altro — che Giudice, come capo della Guardia di finanza, sarebbe stato l'uomo ideale per la vasta opera di corruttela che sarebbe avvenuta negli anni successivi.

Guardate che il cuore di tutta la nostra discussione sta qui, sta in questo passaggio-chiave di tutta l'accusa, quello che qualcuno ha definito il teorema dei giudici. Il senatore Bonifacio ieri sera da par suo ha già detto che sostenere l'esistenza di una responsabilità penale nei confronti di qualcuno per il fatto di aver nominato oggi o contribuito a nominare oggi una persona, che poi domani farà determinate cose, oltre ad essere in stridente contrasto con i principi elementari del diritto e della Costituzione, è contrario anche alla morale.

È tanto vero come non sia sostenibile questa specie di rovesciata *culpa in eligendo*, che consisterebbe in un atto di questo genere, e come sia un autentico imbarbarimento delle strutture del diritto e dei principi sui quali si affida la responsabilità, che è rimessa a comportamenti voluti come tali, che anche gli stessi giudici non possono non accorgersene. E per superare questo salto impossibile del *transfert* dal poi al pria, al fine di coinvolgere in responsabilità chi agendo prima verrebbe a caricarsi delle responsabilità

del dopo, in un contesto di azioni poste da altri, si ha bisogno di fingere una impostazione, quella cioè di stabilire che questa nomina, da parte di chi la faceva o da parte di chi contribuiva a farla, era impostata su una preordinazione programmata, quanto meno di conoscenza di quello che sarebbe avvenuto dopo.

Se in queste cose si ha il coraggio di condurre alle logiche ed estreme conseguenze una impostazione di questo genere, allora bisogna avere il coraggio di andare più in là e di dire che l'onorevole Andreotti e gli altri non rispondono di favoreggiamento (avendo avuto, come si assume, la preconoscenza di quello che sarebbe avvenuto dopo), ma di associazione per delinquere con l'aggravante della promozione; e qui dentro c'è qualcuno che con molta coerenza ha sostenuto questa tesi al di là della sua fondatezza, e almeno vada lode al merito di aver detto con chiarezza come stanno le cose!

Questa impostazione la si dà prima di tutti da parte dei giudici, poi la si nega *in itinere*, fino al punto di ridurla alla minore contestazione del meccanismo di favoreggiamento. In questo processo si sono dimenticate alcune cose. Negli atti trasmessi dal giudice di Torino non ho trovato — forse sarà una negligenza mia e chiedo conforto a questo riguardo — alcuni atti dei quali pur conosco l'esistenza, e mi riferisco agli interrogatori di Musselli e di Pileri. Sono due personaggi che avrebbero dichiarato che non esisteva affatto, a proposito dei 420 miliardi, una corruzione finalizzata alla nomina di Giudice, ma che i 420 miliardi andavano lungo quella strada che è stata ricordata questa mattina sia dall'onorevole Preti, sia dall'onorevole Casini, e che, in definitiva, nemmeno il senatore Benedetti ha negato.

Sempre negli atti di Torino c'è un interrogatorio reso il 12 aprile 1983 da una persona che si chiama Restaino, il quale chiude la sua deposizione dicendo: «Mi riservo di far conoscere il nome di una persona che per denaro ha indotto Buzoni e Bolzani a fare dichiarazioni accu-

satorie». Probabilmente queste affermazioni non hanno alcun pregio, ma a me sembra che avrebbe dovuto essere scrupolo del magistrato l'approfondimento di una pista di questo genere, per accertare — come purtroppo è spesso nell'ordine umano delle cose — se per contrapposizioni interne a questi gruppi non vi fosse stato per avventura qualcuno che avesse avuto bisogno di caricare di accuse una parte rispetto all'altra, in un gioco di prevalenze di situazioni di questo tipo.

Ma vengo al punto fondamentale, che è costituito dalle deposizioni di Borsi e di Viglione. Borsi e Viglione sono stati interrogati dal magistrato: ho qui le loro deposizioni. La prima deposizione, davanti al giudice Cuva, è di Borsi, in data 4 luglio 1983; riassumo i passi che interessano e, se vi sarà qualche contestazione, leggerò tutto: «Mi recai allora dal ministro della difesa...indicai al medesimo esclusivamente i nomi di Bonzani e Tomaino...». Dunque Borsi indica due nomi — non c'è nessun problema a questo riguardo, ma vorrei che si riflettesse un momento — cioè, Bonzani e Tomaino. Sapete perché — lo dico per tenere presenti i vari criteri — indica Tomaino? Perché, dice Borsi: «fin dal 1965 era alle mie dipendenze presso la divisione Legnano, di cui fui comandante. Egli era stato anche insegnante presso il Corpo della Guardia di finanza ed era generale di corpo d'armata. Non ricordo se il Tomaino avesse il comando effettivo corrispondente al grado di comandante di corpo d'armata, ma tale qualità...». Dunque, quando si parla di criteri per la formazione della terna e soprattutto per la scelta della persona da preferire, mettiamo in discussione anche questa discrezionalità; io mi domando che cosa sarebbe accaduto, per avventura, sotto il profilo del sindacato sul modo di pervenire alla nomina, se la scelta fosse caduta su Tomaino, che era sicuramente il terzo della terna. Tuttavia se egli era stato indicato, era un potenziale eletto, se è vero, come è vero — e non ripeto ciò che è stato detto —, che non si trattava di un concorso, né di una graduatoria, per cui si perviene ad una

scelta con l'indicazione del migliore sulla base di determinati criteri, ma di una nomina (e non aggiungo altro, se non quello che riconfermo in questo momento).

Poi, a proposito di Giudice, il generale Borsi di Parma dice che è vero che Giudice è andato da lui, e che ovviamente era interessato alla nomina, e testualmente: «Non avevo ritenuto di includere Giudice nei nominativi dei concorrenti, perché non lo conoscevo dal punto di vista delle sue capacità professionali e morali e perché, secondo il mio punto di vista, in quel momento il migliore era il generale Bonzani». A questo punto incidentalmente osservo che non si capisce perché inserisca pure il nome di Tomaino, se il migliore è Bonzani! Ma ciò che mi preme mettere in evidenza è che Borsi non esprime un giudizio negativo su Giudice, limitandosi a dire che non lo conosceva e che non aveva motivi per giudicarlo, mentre invece includeva Tomaino per il fatto che, conoscendolo, aveva avuto motivo di apprezzarlo. Non voglio dire che in proposito possano sorgere contestazioni, ma soltanto sottolineare che la terna è nata in questo modo.

Poi Borsi aggiunge: «Secondo la prassi ed il regolamento, il parere del comandante generale della Guardia di finanza uscente perviene al capo di Stato maggiore dell'esercito, che è colui che poi lo inoltra...». Poi, ci sarà un confronto tra i due. Ed anche qui (forse sarà la mia negligenza nella ricerca degli atti, e forse ci sarà anche il fatto che il presidente Reggiani non ha consentito che gli atti venissero qui, per cui siamo dovuti andare a consultarli accedendo ad altra sede) non ho trovato il confronto finale tra i due. Il giudice è un uomo esperto, si rende conto che tra le due posizioni esiste un divario notevole e, ad un certo punto, fa il confronto. Perché? Perché il generale Viglione, capo di Stato maggiore dal quale dipendeva, insieme con l'ammiraglio Henke, la possibilità di proporre la terna, ad un certo punto dirà: «Io non ebbi sollecitazioni da nessuno. Ribadisco che per la nomina, né prima né dopo, non ebbi rapporti né qualsiasi altro contatto del

genere né con l'onorevole Andreotti né con l'onorevole Tanassi né con il Presidente del Consiglio dei ministri. Ho avuto rapporti, viceversa, con l'uscente generale Borsi di Parma, in relazione al fatto che è consuetudine che si faccia questa consultazione».

Quindi, ad un certo punto, si è assunto il generale Borsi di Parma come un soggetto abilitato in modo specifico dalla legge a concorrere alla formazione della terna. Sentiamo, allora, che cosa si dice alla fine tra queste due posizioni contrastanti. Ebbene, in sede di confronto, il generale Borsi di Parma, davanti al giudice, quello stesso mattino dice: «Non inviai al generale Viglione, secondo quel che ricordo, nessuno scritto sulle indicazioni dei designandi. Del resto, non era previsto né dalla prassi né dal regolamento». Poco prima aveva detto — pare — qualche cosa di diverso.

«In sostanza — ecco il punto che mi interessa — il comandante generale uscente della Guardia di finanza viene sentito per mero atto di cortesia, essendo invece rimessa alla competenza dei capi dello stato maggiore dell'esercito e della difesa l'elaborazione della terna». Chi dice ciò è Borsi di Parma, che quindi riconduce il suo intervento in questa vicenda in un ambito di colloquio amichevole ed informale, fermo restando quanto ho già detto, e cioè che in effetti le cose andarono nell'altro modo.

E cerco rapidamente di arrivare alle conclusioni. A fronte di tutto ciò, che cosa ci resta? C'è una considerazione che ho ommesso, ed è quella relativa al fatto della temporalità, sulla quale si è insistito parecchio, per esempio da parte dell'onorevole Onorato. Si è detto prima che la nomina di Giudice era funzionale a quel progetto delinquenziale complessivo che sarà poi attuato successivamente. Chi parte da una simile impostazione arriva a dire che prima non c'era niente, tutto era soltanto in preparazione, l'uomo era il *deus ex machina* di quanto poi in effetti avverrà, e chi lo nominava era partecipe di questo disegno (altrimenti non vi sarebbero responsabilità) o, quanto meno, era

a preconnoscenza che questo sarebbe avvenuto.

Ma come spieghiamo alcune cose? I 450 milioni più i 150 di cui si sta parlando sono stati, come compendio di corruttela (su questo non v'è dubbio), conseguiti nel 1973, nel luglio e nell'ottobre, cioè circa un anno prima di quella che sarà poi la nomina di Giudice, che avverrà il 27 luglio 1974.

Io osservo, non a livello di malizia, ma a livello di apertura al buon senso, alla considerazione umana del come capitano le cose: tutta questa corruttela avveniva proprio nel momento in cui il comandante della Guardia di finanza era quel galantuomo (anch'io lo considero tale, avendo gli elementi per dirlo) del generale Borsi di Parma.

Se, sotto un profilo di indagine, dovessimo perseguire quel tipo di responsabilità che concerne una cosa normale che, poi, si colora di rosso soltanto per quanto avviene poi, dovremmo cominciare ad indagare nei confronti di chi era al comando della Guardia di finanza nel momento in cui queste cose erano già in atto. E mi sembra fondamentale tale elemento anche per poter dire che, se già nel 1973 e nel 1972, ancor prima, simili fatti di corruttela erano già elaborati ed il meccanismo, ben oliato, funzionava da solo, la presenza come *deus ex machina* di un generale Giudice, che si verificherà poi nel 1974, forse poteva essere considerata opportuna e conseguente, ma non certamente necessaria, perché Lo Prete, Gissi, Musselli e quant'altri sono stati nominati avevano già dimostrato egregiamente di essere autonomi nella costruzione di tutto questo complesso di cose, senza che necessitasse l'arrivo di quel paramessia, che avrebbe poi dovuto consentire tutto quello che avverrà successivamente; mi sembrano considerazioni elementari.

A questo punto tiro le somme: che cosa resta, allora, di tutta questa accusa? Forse la contrapposizione tra un'accusa ed una difesa, che hanno tutte e due il sapore dell'accusa. Ed allora qui si innesta quella che è una delle considerazioni svolte dai

compagni comunisti a proposito della necessità di ulteriori indagini.

Ho letto ripetutamente in questi giorni, in quella specie di oracolo di Delfi della nostra politica che è il giornale *la Repubblica*, per la penna di quella Pizia dalle rosee dita e dagli occhi brillanti che è Sandra Bonsanti, che Natta, segretario generale del partito comunista, ha detto in questi giorni — dice l'articolista — in modo categorico: «Affronteremo il caso Giudice con la chiarezza e l'intransigenza necessarie. Siamo un partito che può dire più di altri di non avere ragioni sottintese o calcoli riposti per quel che riguarda la persona dell'onorevole Andreotti».

«Parole sante», dirà probabilmente l'ambasciatore (*Applausi al centro*). Modestamente aggiungo: parole sante, anche io sono d'accordo su questo e ne prendo atto. Ma, allora, spieghiamoci un momento: ho sentito questa mattina l'onorevole Spagnoli, al quale mi lega una profonda amicizia e, soprattutto, una grande stima; ebbene, compagno Spagnoli, tu non sei ancora stanco di riandare ai non sempiterni colli delle nostre vicende nell'Inquirente?

Questa mattina, Pansa, su *la Repubblica*, scrive: «Andreotti: è la ventisettesima volta e se l'è sempre cavata con un'archiviazione». Non mi interessano le altre; qualcuna sì, però, e lo dico con molta franchezza. Cinque di questi casi mi interessano, perché li abbiamo esaminati insieme ed in taluno di questi casi, da quel banco, qualcuno era relatore. E li enumero, per chiarezza: il procedimento n. 88/VI, proprio sullo scandalo dei petroli, caso in cui non c'erano soltanto, come è stato detto qui, Valsecchi ed altri, c'era anche l'onorevole Andreotti in mezzo a questi, trattandosi proprio di quel meccanismo dei decreti emanati annualmente che portavano benefici ai petrolieri; ma c'è anche il procedimento n. 125, concernente la famosa mancata completa distruzione dei fascicoli SIFAR, addebitata all'onorevole Andreotti; e c'è un terzo caso, il procedimento n. 128/VI, fondato su un'imputazione per rivelazione di segreto d'ufficio; e c'è una quarta

vicenda, il procedimento n. 177/VII, il cosiddetto «*Lockheed II*», o meglio la vicenda degli *Startfighters*, bare volanti, di quegli aerei che erano destinati alla Germania e che poi il ministro della difesa aveva in parte trasferito in Italia. Ma non è vero che in questi casi solo un voto mancò, quello del Movimento sociale? Per tutto il resto abbiamo archiviato o dichiarato prescritto: il primo caso è stato dichiarato prescritto, per gli altri quattro c'è stata l'archiviazione per manifesta, totale infondatezza. Eppure c'erano elementi indiziari, di prova, testimonianze, documenti, assegni, dichiarazioni. Allora, io mi domando a proposito dell'indagine: vigeva un'impostazione diversa allora per condurre le nostre indagini circa l'approfondimento appassionato — ho sentito questa mattina Spagnoli — in questa difesa? Non mi fate dire quello che tutti pensano, ma nessuno vuol dire: che alla fine dei conti, allora Andreotti sedeva su quel banco, da Presidente del Consiglio di un governo di solidarietà nazionale, in cui le maggioranze erano diverse da quella attuale. Perché, allora, l'obiettivo diventa tutt'affatto un altro.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, la prego di concludere.

UGO SPAGNOLI. Quando discutemmo di Piazza Fontana tu dov'eri?

LUIGI DINO FELISETTI. Non mi tirare su altro terreno mentre stiamo discutendo di questa questione, perché Rodi è qui e qui si salta, in questo momento; poi affronteremo altri argomenti. Sulla vicenda della archiviazione dell'istruttoria il costituzionalista Tosi afferma che questa domanda concretizza quello che noi rimproveriamo ai giudici in generale, e cioè di trasformare il processo nel momento di condanna, e di considerare la sentenza finale come un momento liberatorio. Si tratta di una «cottura a bagnomaria» per la quale nego il diritto che possa essere espletata a spese dell'ultimo dei deputati o per l'ultimo dei cittadini, e quindi in questo includo anche l'onore-

vole Andreotti. Non si può all'infinito dire che si ha bisogno di ulteriori indagini: il troppo ripensar nulla rivela, come diceva qualcuno. La richiesta di nuove indagini l'abbiamo sentita avanzare, a suo tempo, anche per Cossiga. Non voglio sembrare irritante, però una cosa la devo dire: nel luglio 1980 si sostenne l'accusa contro Cossiga; tre anni dopo, tutti quanti, compresi i comunisti, lo abbiamo eletto Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato (*Applausi al centro*). Questi sono fatti e non parole!

MARCO PANNELLA. Noi non lo abbiamo votato!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di non interrompere. Onorevole Felisetti, concluda il suo intervento.

LUIGI DINO FELISETTI. Detto questo, devo anche dire che un processo c'è. Onorevole Andreotti, non condivido quanto detto ieri dal senatore Bonifacio a proposito dell'assunto che lei si identifica con la democrazia cristiana, per cui chi processa lei processa il suo partito. Capisco che si possa sostenere in sede di parte, un assunto di questo genere; credo però che sia pericoloso affermare ciò, perché una difesa come quella che sto facendo ora la farei per chiunque (essendo persuaso, ovviamente). Vi è un fatto però: sono 40 anni che l'onorevole Andreotti riveste cariche importanti e ieri Teodori se l'è presa per questo. Gli dei hanno invidia di coloro che salgono troppo in alto e molto ci rimangono. Il comune uomo della strada queste cose le sente male. Se facessimo un processo diverso da questo, anche io mi unirei al coro della Medea per dire che quando uno è stato Giasone, dovrebbe anche sapere che c'è un momento di decidere. Lei però ha ragione, onorevole Andreotti, quando rifiuta di andarsene con un passaporto come quello dell'accusa.

Il processo è un altro, è un processo politico che non riguarda solo lei, ma tutti noi, anche se prevalentemente la democrazia cristiana. Chi ha percorso scorciatoie politiche, nel dar risposte a problemi

politici che esigono soluzioni politiche, ha battuto successivamente la testa contro il muro, perché la politica non ammette giaculatorie, vuole soluzioni chiare, concrete e politiche che sono al di sopra delle posizioni degli uomini e non passano, se non occasionalmente, attraverso strumenti di natura paragiudiziaria come questi, che sono elementi estremamente secondari e qualche volta truffaldini per rendere davvero giustizia (*Applausi dei parlamentari del PSI e al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei comunicare alle Camere riunite in seduta comune che fino a questo momento sono stati presentati i seguenti documenti:

1) un ordine del giorno a firma Spagnoli ed altri, tendente a rimettere gli atti alla Commissione perché presenti entro due mesi una relazione suppletiva a seguito di ulteriore attività istruttoria;

2) un ordine del giorno, a firma Franchi ed altri, che chiede la messa in stato di accusa dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Tanassi per i reati previsti dagli articoli 110, 112, n. 1, 319, primo e secondo comma, 61, n. 2, e 81, capoverso, del codice penale.

Ricordo che ogni altro documento deve essere comunque presentato prima della chiusura della discussione.

È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

GIORGIO PISANÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho seguito con attenzione, come tutti i presenti, quanto è stato detto ieri e questa mattina sulla vicenda della quale ci stiamo interessando; interverrò seguendo la logica che uso nel mio mestiere di giornalista: mi atterrò ai fatti. Dico questo perché ho sentito un diluvio di parole per fornire interpretazioni di diverso genere su cose che mi sembrano assai chiare e sento la necessità di riportare la discussione all'interno dei binari rappresentati dai documenti che possediamo.

Mi riferisco specialmente all'onorevole Casini il quale, con la consueta bravura, è stato abilissimo nel dimostrare (o nel tentare di farlo) che le prove non sono prove. Mi è venuto in mente di chiedergli che cosa avrebbe fatto se si fosse trovato dall'altra parte della barricata; mi sovviene infatti che nove anni fa mi capitò di denunciare da Milano, sul mio giornale, la presenza a Firenze di una clinica per aborti. Mi ricordo che l'onorevole Casini sbattè in galera, il giorno dopo, tutti coloro che entravano in questa faccenda, senza raccogliere tante prove: da Adele Faccio a Spadaccia, finirono tutti in galera (comunque poi le prove saltarono fuori).

Mi rendo conto che egli deve fare la sua parte e la fa bene; io, modestamente, tenterò di fare la mia. Dico allora che qui non siamo di fronte ad una richiesta avanzata da un solo magistrato. Può capitare (è capitato) che un magistrato conduca un'istruttoria, faccia una denuncia, che ad un certo punto salti fuori il nome di un parlamentare o di un ministro, e il magistrato sospenda il procedimento e rimetta gli atti alla Commissione «inquirente»; essendo un magistrato solo, si può dire che egli può avere agito per faziosità o che sbaglia. Ma qui siamo di fronte ad un buon numero di magistrati, onorevole Casini, siamo di fronte ad un gruppo imponente di magistrati.

Parlo in base ai documenti che ho in mano: esiste una prima ordinanza di trasmissione degli atti che risale al 5 novembre 1981 (e sono alcuni magistrati che avanzano tale richiesta); vi è poi un'altra ordinanza di trasmissione di atti del 14 dicembre 1982 (e anche qui si tratta di diversi magistrati); vi è poi la sentenza del 23 dicembre 1982 e qui — io non sono un tecnico — non siamo più in presenza di atti che provengono dai magistrati istruttori, siamo in presenza di un collegio giudicante, siamo in un'altra dimensione; vi è ancora l'ordinanza del 12 giugno di quest'anno, con almeno una decina di firme di magistrati.

E allora, sbagliano tutti? Tutti quanti, adottando questa iniziativa nei confronti

di due ministri della Repubblica (di cui uno ancora in carica e uno «scomparso», morto sul campo), commettono un errore? Se l'ora non fosse tarda, vorrei divertirmi a leggere uno per uno questi documenti che affermano sempre le stesse cose, aggravandole sempre di più, di mese in mese, di anno in anno. Da tale documentazione, comunque, emerge che i sospetti iniziali configuravano chiaramente la sussistenza di reati. La storia del generale Giudice abbraccia un periodo piuttosto vasto, e fin dall'inizio suscita sospetti. Questo si afferma nel primo documento che ho in mano; passiamo al secondo. Nella seconda ordinanza si dice: «Sempre a detta del Bolzani, furono propiziatori della nomina Francesco Quaglia ed esponenti della corrente della democrazia cristiana «Impegno democratico» (facente capo agli onorevoli Andreotti e Colombo, ma soprattutto all'onorevole Giulio Andreotti), l'onorevole Mario Tanassi, l'onorevole Giuseppe Amadei (rispettivamente all'epoca ministro della difesa...)», eccetera.

Ma veniamo alla sentenza del 23 dicembre 1982, emanata da una magistratura giudicante. Questa sentenza dedica tutto il capitolo quattordicesimo alla nomina del generale Giudice. In esso si dice: «Nell'autunno del 1973 numerosi assegni circolari da lire 10 milioni ciascuno sono incassati dagli uffici amministrativi di alcuni partiti politici o da personale delle loro segreterie. Lo riconoscono — ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girata per l'incasso — l'onorevole Tanassi per il partito socialdemocratico, il capo dei servizi amministrativi del partito socialista italiano Annibale Paganelli, il segretario amministrativo della democrazia cristiana Filippo Micheli, nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli. Questi assegni provengono tutti dal Credito artigiano; hanno tutti una data...», eccetera.

Cosa dice questa sentenza che, pur non essendo ancora passata in giudicato, ha pur sempre il suo peso? Essa dice: «A seguito della disamina, alcune circo-

stanze sono emerse con chiarezza e precisamente le seguenti: né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice venne indicato dal comandante generale uscente. Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, rivelatisi oggettivamente infondati. Andreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto". Giudice prevalse su Bolzani, universalmente considerato il favorito, in virtù di un decreto (la possibilità di una sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggettivamente fragile, perché contraddetto dai criteri seguiti per il suo predecessore e per il suo successore, perché di limitato significato, secondo la prassi, dal momento che vi erano generali più anziani nel grado e più titolati, atti a garantire ancora più lunga durata».

Dice ancora quella sentenza: «La designazione di Giudice fu una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori». Non rileggerò la testimonianza resa da Maletti, già letta da altri. Quindi fu una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori, «i quali la attribuirono ad appoggi politici ben localizzati». «Risulta che cospicue somme di denaro furono incassate da determinati partiti politici; che tali somme provennero da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per le mani di Musselli e che esse furono versate esattamente nel periodo di tempo in cui talune deposizioni, tra loro indipendenti ed estranee, parlano di iniziative e di raccolta di somme per favorire la nomina del generale Giudice».

Passiamo ora alla sentenza-ordinanza di quest'anno. Qui il tutto è aggravato, perché in questa istruttoria i magistrati riescono a collegare insieme tutto quanto è già emerso nei mesi e negli anni precedenti dedicati alle indagini. Tali indagini furono condotte da vari magistrati, a diversi livelli a seconda della loro funzione.

È bene leggere questa sentenza, per vedere cosa essa dice al di là delle interpretazioni e delle sottili disquisizioni su come debbono essere considerate le norme di certi articoli. «Premesso che nella presente indagine vengono utilizzate le risul-

tanze del procedimento penale recentemente conclusosi in questo tribunale il 23 dicembre 1982, un primo rilievo è che i nuovi elementi indiziati scaturiti precipuamente dalle ampie confessioni di numerosi soggetti e soprattutto di Bolzani Primo...» (poi leggeremo queste deposizioni: altro che testimone pagato! Le leggeremo perché la maniera migliore per provare i fatti è quella di documentarli) «... hanno dato inconfutabile corposità e spessore alle anomalie che già si erano evidenziate nell'antecedente procedimento summenzionato, in relazione alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza. Orbene, la minuziosa e complessa istruttoria che ne è derivata ha posto inconfutabilmente in luce taluni punti fondamentali che, prima di essere diffusamente affrontati, vale la pena di riepilogare:

«1) la designazione del generale Raffaele Giudice» (si tenga conto che sulla base di questa sentenza tra poco vi sarà un processo) «al supremo comando della Guardia di finanza, quale successore del generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma, fu assunta nel luglio 1974 indubbiamente per fini particolari, orientati esclusivamente a privilegiare la persona dello stesso, camuffati da motivazioni di carattere politico, ma smascherati dalla prassi dei casi analoghi e dai più seri ed affidabili criteri di ordine tecnico con essa adottati, e specificatamente assunta per l'adeguato sostenimento dei ministri delle finanze e della difesa *pro tempore*, onorevole Tanassi e onorevole Andreotti, nell'ambito di accordi concentrati nei termini anzidetti, e, quindi, in senso favorevole ad esso Raffaele Giudice, ai quali non fu estraneo il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, così con abuso dei poteri di detti organi, chiamati rispettivamente nell'ordine alla proposta da esternare al Consiglio dei ministri, alla scelta del nominando ed alla formazione della terna dei candidati». Più chiaro di così...!

«2) la stessa designazione fu effetto di patteggiamenti tra petrolieri (Gissi, Musselli, Morelli, Buzzoni)» — qui siamo al

Gotha dei contrabbandieri; chiunque si sia interessato della faccenda dei petroli, sa che qui siamo al vertice tecnico, poi dietro ci sono le coperture politiche... — «ed esponenti politici DC, PSDI e PSI, sfociati in esborsi di denaro, destinato a questi ultimi parte per finanziamento dei loro partiti e/o delle loro correnti politiche ed alimentati da collette di rilevanti somme di denaro da parte dei petrolieri predetti. Tutto ciò con il consenso tacito e talora anche esplicito degli organi preposti alla scelta del nominativo da proporre, così in attuazione di uno scambio di favori con atti dell'ufficio, che altro non fu che un vero e proprio mercimonio, operato, se non direttamente, dalle interposte persone di segretari di ministri in carica (Palmiotti, Freato, eccetera), di sottosegretari di Stato (Amadei), di funzionari degli stessi ministri (Pazzanese ed altri) e con l'intermediazione di importanti ecclesiastici (monsignor Bonadeo, don Quaglia, don Ceretto) e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale o comunque legati agli uni e agli altri (Bolzani, Arena, eccetera).

3) nel conferimento di detta carica ebbero un peso determinante le amicizie o comunque le conoscenze del generale Giudice e dei suoi fidati emissari con personaggi di spicco dell'ambiente imprenditoriale (cavalier Rendo), politico (onorevole Gioia, onorevole Lima, Foligni, eccetera), ecclesiastico (monsignor Angelini, cardinal Poletti, monsignor Benelli) e militare (generale Viglione), nonché l'appartenenza del medesimo ad oscuri organismi costituiti apparentemente con finalità positive e nobili, ma sostanzialmente di sospetta identità, nonché, a quanto sembra, i suoi buoni rapporti, spinti talvolta fino alla cordialità, e frequentazione con aderenti ed affiliati alla tristemente famosa loggia segreta P2, i cui fini utilitaristici e carrieristici sono ben noti e si commentano da sé (generale Viglione, generale Lo Prete, colonnello Trisolini, dottor Palmiotti, dottor Ferrari, direttore generale della Banca nazionale del lavoro), alla quale loggia P2 non disdegnò lo stesso Giudice di partecipare formal-

mente, mantenendo persino un buon rapporto personale con il maestro venerabile della loggia massonica di propaganda, Licio Gelli.

4) la gestione di Giudice, singolarmente accentratrice, come rivela il cambiamento repentino dei quadri principali del comando generale, con la chiamata del generale Lo Prete a capo di stato maggiore e del colonnello Trisolini a suo segretario particolare: di quelle persone cioè che poi si rivelarono gli uomini-chiave della complessa organizzazione criminosa, il primo mettendo a punto il potere acquisito dapprima con la direzione del servizio informazioni della Guardia di finanza, poi con il comando del nucleo centrale di polizia tributaria; il secondo, portando all'esterno e concretizzando gli intenti di lucro e le deviazioni funzionali del suo superiore Giudice mediante veri e propri taglieggiamenti imposti a petrolieri come Mancini, Buzzoni, eccetera, rappresenta un aspetto inquietante, allo stesso modo dei trasferimenti abnormi disposti nei riguardi di ufficiali scomodi (colonnello Vitali, colonnello Ibba), allo stesso modo della situazione patrimoniale del predetto Giudice, allo stesso modo del coinvolgimento emerso ancora in capo al medesimo nella tanto discussa operazione di petrolio greggio di cui al *dossier* M.FO.BIALI del servizio di sicurezza del SID. Aspetti tutti che conducono fondatamente e ragionevolmente ad affermare che, al momento della nomina *de qua*, i giochi erano già fatti, nel senso che essa doveva consolidare un'attività di contrabbando, invero già preesistente, ma che doveva soprattutto essere portata al livello di sistematicità e generalizzazione, come poi, del resto, dimostrano le imponenti evasioni fiscali che ne seguirono nell'ordine di migliaia di miliardi».

A questo punto, che qualcuno sostenga che questi magistrati sono dei folli, degli incapaci, dei faziosi che scrivono queste cose per far dispetto alla democrazia cristiana, al partito socialista o a quello socialdemocratico, è un fatto che dovrebbe anche essere dimostrato.

Vi sarebbero altre testimonianze da leg-

gere, ma io non lo farò, perché ritengo che la sentenza che ho appena terminato di leggere riassume agevolmente la mole del materiale riguardante il procedimento in discussione e sul quale — è bene ricordarlo — si farà un altro processo.

È noto — l'ho imparato facendo per trent'anni il giornalista di cronaca nera — che tutti i processi si fondano su fatti e testimonianze e queste ultime costituiscono prova: ho visto condannare persone in base ad indizi; a maggior ragione, ho visto condannarne in base a prove. Tuttavia, da ieri in quest'aula sento soltanto una identica campana, fatta eccezione per la nostra parte: si sostiene, infatti, che tutti i documenti in possesso della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non hanno alcun valore, non costituiscono indizio né tanto meno prova. Innanzitutto vorrei sapere come la Commissione sia pervenuta alle conclusioni di cui discutiamo: infatti, se è vero, senatore Benedetti, quanto leggo nella sua relazione, in circa 23 mesi di complessivo lavoro la Commissione ha ascoltato soltanto cinque persone; ne aveva ascoltate quattro — Andreotti e Tanassi compresi — nei nove mesi della precedente indagine; una soltanto nei circa quattordici mesi effettivi della presente indagine. Tra queste cinque persone immagino che vi sia il generale Borsi, ma non so chi siano le altre due.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Sono Viglione ed Henke.

GIORGIO PISANÒ. Ma i testimoni che hanno permesso ai magistrati di arrivare alle incriminazioni nei confronti di due ministri della Repubblica non sono stati ascoltati dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa? Non si è proceduto nemmeno all'acquisizione dei relativi documenti? Spero proprio di sì.

Proviamo, allora, a leggere le tre testimonianze, che sono come le ciliege, nel senso che una tira l'altra. Esse risalgono al periodo compreso tra il 30 marzo del 1982 ed il dicembre dello stesso anno. Incominciamo dalla testimonianza di De

Nile che, come è noto, è quel funzionario dell'UTIF che si era fatto corrompere e per il quale erano stati spesi dei soldi allo scopo di farlo trasferire in una posizione di comando, strategica, com'è l'UTIF di Milano. Il De Nile è coinvolto nell'inchiesta, viene interrogato e comincia a confessare.

Dice il De Nile: «In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose. So per certo che essa fu determinante...». In merito a queste testimonianze, si afferma che esse non avrebbero valore perché ognuno parla per sentito dire. In effetti, De Nile parla per sentito dire e fa riferimento ad un altro il quale, a sua volta, parla per sentito dire; ma, arrivati al terzo testimone, questi parla per conoscenza diretta. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una serie di testimonianze incardinate — come dicono i magistrati — l'una con l'altra: l'ultimo testimone è stato attore della corruzione, non solo, ma riconosce persino gli assegni che ha spiccato per pagare determinate operazioni. Queste non sono prove? Dov'è il collega Casini? Perché vorrei sentire anche la sua opinione, visto che egli ha letto certamente i documenti cui faccio riferimento, ma gli fa comodo ignorarli. «In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose. So per certo che essa fu determinata dalle influenze del Bolzani Giovannelli e di don Quaglia Francesco, viceparroco di Cerano (Novara) e di gruppi ecclesiastici facenti capo al cardinal Poletti, unitamente alle influenze del gruppo facente capo all'allora ministro delle finanze, onorevole Tanassi, e so che per questa promozione dovettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Morelli, in favore» — la sintassi zoppica parecchio, in questi documenti — «di questi gruppi, che praticamente determinarono la promozione. Si tratta di ambiente vaticano, come detto, e politico. Il Morelli era molto amico dell'Amadei, sottosegretario alle finanze, socialdemocratico. In più, c'era un gruppo che faceva capo a certo dottor Rea, zio del capitano Frediani di Pavia e che aveva un cognato (Silvestrini) alla segreteria del PSDI. Nel gruppo vati-

cano vi era monsignor Angelini. Angelini era amico intimo dell'onorevole Andreotti. So che Angelini conosceva anche il Quaglia e Bolzani Primo. La nomina del Giudice doveva essere una garanzia per le varie attività del Bolzani e di don Quaglia, interessati in varie attività in ogni settore».

Ora, qui si sta tentando anche un'altra operazione: quella di enucleare la faccenda Giudice, come se fosse assolutamente avulsa dal contesto di una realtà che invece è quella che è. In realtà, Giudice viene prescelto mesi prima, per quel posto, perché doveva garantire il funzionamento del contrabbando del petrolio. Doveva mettere in ginocchio la Guardia di finanza (e ci riuscì), facendola diventare lo strumento del contrabbando del petrolio, i cui proventi — parliamoci chiaro — andavano poi a foraggiare gruppi di potere politico nel nostro paese. Tutto questo è stato detto e scritto più volte e querele non sono mai arrivate, almeno per quanto mi riguarda.

Vediamo cosa dice ancora il De Nile, questa volta testimoniando al processo, in data 23 novembre 1982: «Confermo quanto dichiarato in data 3 marzo 1982. Faccio presente che quanto dissi in tale sede, così come in altre deposizioni, lo dissi desumendolo dai miei diari ed agende, sequestratemi». «Ivi riportavo ogni seria annotazione, in base a notizie raccolte nell'ambiente che frequentava il Gissi. In particolare, la partecipazione del figlio del generale Giudice al gruppo Morelli la so per avermelo detto lo stesso Morelli e il Bolzani. L'altra mia frase "amico dei petrolieri" la estendo anche al generale Giudice Raffaele, sempre per sentito dire da persone che frequentavo d'ufficio». Siamo al processo, questa persona è in prigione: perché mai dovrebbe testimoniare il falso? Testimierà la verità, perché non può farne a meno, perché vi sono altre testimonianze successive che lo inchiodano.

Sempre al processo, a domanda risponde: «Quanto alla nomina del generale Giudice, le cose da me riferite mi furono dette dal Bolzani e da don Quaglia. Non

posso ovviamente dire quanto siano state in concreto efficaci le influenze che costoro dicevano di avere esercitato attraverso il cardinal Poletti e il ministro Tanassi». E ancora: «Il punto di arrivo di queste influenze dovevano essere gli onorevoli Tanassi ed Andreotti».

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, il De Nile viene nuovamente interrogato in carcere, e afferma: «Come ho già detto, perfino ancora stamane al presidente della quarta sezione del tribunale di Torino, le notizie sulla nomina del generale Giudice al comando generale della Guardia di finanza le ho apprese dal Bolzani e da don Francesco Quaglia, nel 1973-1974, quando ero capo sezione dell'UTIF di Milano». Siamo quindi alla vigilia della nomina, non più al 1972. «In più occasioni il Bolzani, accompagnato da don Francesco Quaglia, mi ha contattato nel mio ufficio. Anzi, io lo vedevo perché contattava l'ingegner Bianchi per le licenze, in particolare interessanti al Buzzoni, e cioè per la OMNIA petroli, la DINA petroli, la NIP e tutte le zone di Pavia. Il Bolzani e il Quaglia apparivano amici. Risulta che il Bolzani e il Quaglia lavoravano esclusivamente per il Buzzoni... Voglio significare che dagli appoggi *in alto loco* presso la curia e presso gli onorevoli Tanassi ed Andreotti avrebbe tratto beneficio il Buzzoni». A domanda risponde poi: «In particolare, all'onorevole Andreotti sarebbero arrivati attraverso il Vaticano, e all'onorevole Tanassi attraverso Rea e Silvestrini, personaggi non politici di Roma, già indicati nel verbale presso il giudice istruttore, dottor Silotti, che confermo. Confermo che attraverso il Bolzani e il Quaglia ho saputo che per la nomina del generale Giudice fu il Buzzoni a tirare fuori i soldi dati in particolare al Bolzani per prezzolare l'intervento dei politici; secondo quanto dicevano gli stessi, il denaro sarebbe pure arrivato all'onorevole Tanassi e all'onorevole Andreotti, ma non dicevano che finiva al cardinale Poletti, bensì a prelati della curia». Questo il De Nile.

Forti della deposizione del De Nile, che dice di aver sentito dire e fino a questo

punto non c'è la prova diretta, i magistrati passano ad interrogare il Buzzoni, cioè colui che raccontava le cose al De Nile. Ecco cosa dice Buzzoni il 9 novembre 1982: «Quanto alle protezioni della Guardia di finanza, data la rilevanza degli importi pecuniari richiesti — non leggerà tutta quella penosa storia di quanto pagavano, decine e decine di milioni, a funzionari e ad ufficiali della Guardia di finanza, perché c'è da vergognarsi — dal Bolzani, ho voluto sincerarmi personalmente dell'effettiva esistenza. Ne ho avuto la prova anzitutto perché già nei mesi prima che il general Giudice venisse nominato comandante generale della Guardia di finanza avevo avuto tale notizia dal Bolzani».

«La vera dimostrazione sulle protezioni della Guardia di finanza l'ebbi allorché decisi di accompagnare il Bolzani a Roma una delle volte in cui egli portò la busta dei 30-40 milioni ricevuti da me e da Degli Alberi» (siamo nel giro dei finanziamenti dei petrolieri per garantirsi le protezioni). «Il Bolzani si incontrò con il colonnello Trisolini in un bar di via Veneto, detto Doney, ed io che rimasi per discrezione in disparte ad un certo momento fui guardato dal colonnello Trisolini ed ebbi così la conferma che i due parlavano di me».

Salto il racconto di Buzzoni sull'incontro. «Il Bolzani tra le altre persone che diceva di conoscere per i favori nel settore petrolifero indicava i ministri Andreotti e Tanassi e anche dei cardinali e faceva il nome di Poletti, allora a Roma». In un interrogatorio successivo dice: «Confermo, anzitutto, integralmente le mie precedenti dichiarazioni nei vari contenuti dopo averne ricevuto integrale lettura», scusate ma questi atti si leggono molto male.

A domanda, risponde: «Nel confermare di aver sentito anche parlare del cardinale Poletti, da parte del Bolzani, devo ribadire che ciò fu prima del 1974 quando si doveva eleggere e nominare il comandante generale della Guardia di finanza. In particolare il Bolzani dice che il generale Giudice al 90 per cento delle proba-

bilità ce l'avrebbe fatta perché i ministri interessati avrebbero avuto una telefonata dal cardinale Poletti e dovevano sottostare. Ciò, come ho detto, secondo le dichiarazioni del Bolzani».

Lasciamo perdere le ingenuità che possono essere contenute in una dichiarazione del genere per cui sarebbe stata sufficiente la telefonata del cardinale, però c'è un fatto che risulta da queste testimonianze, cioè che la elezione del generale Giudice in certi ambienti era data per scontata anche nei mesi precedenti alla effettiva nomina.

Questo vuol dire che in quegli ambienti, gli ambienti del contrabbando, gli ambienti degli speculatori e negli ambienti politici che proteggevano tutta questa immensa organizzazione criminosa, questo fatto era conosciuto.

Quando è emersa la storia del petrolio nel 1980, sono stato parte in causa per averla fatta esplodere. Mi accorsi allora che di questa storia erano a conoscenza migliaia di persone; lo sapevano tutti, lo sapevano quelli della Guardia di finanza, i pochi perbene che tentavano di arrestare il fenomeno, lo sapevano i carabinieri, lo sapevano i magistrati, quelli di Venezia che avevano raccolto la denuncia del colonnello Vitali e l'avevano infilata in un cassetto (e non farò il nome del sostituto procuratore che aveva compiuto questa operazione). Questa storia era conosciuta da migliaia di persone, e al vertice del paese, negli ambienti politici responsabili, non ne sapevano niente? Però Giudice viene nominato in una terna che nasce come nasce, e sulla cui vicenda non torno perché mi pare sia talmente chiaro ormai il meccanismo perverso, e quindi non vale la pena perdere tempo.

Ma veniamo all'ultimo testimone che poi conferma tutto, cioè il Bolzani, che non è un personaggio di seconda schiera, non è un poveretto che va in giro a raccogliere l'elemosina. È uno del vertice del contrabbando — perché questo sistema truffaldino ha un vertice, sono i signori che abbiamo citato prima, che ho citato prima — e questo personaggio manovra per conto di questi signori. Si dice: ma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

possibile che Giudice avesse bisogno di questo? Giudice ha avuto bisogno anche di questo e di tanti altri canali. Perché poi pensiamo una cosa: la magistratura ha trovato questo canale, ha seguito questo canale, ha trovato questa pista, ha seguito questa pista. Non possiamo mica escludere a titolo di ipotesi che ce ne siano state anche delle altre.

Comunque restiamo ai fatti documentari, nero su bianco. Bolzani Primo (queste sono le ultime testimonianze che vi leggo; quindi non vi spaventate, perché fra qualche minuto ho finito). Siamo al 1° dicembre 1982. I magistrati lo interrogano e questi dice: «In relazione alla nomina del generale Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, voglio precisare che in occasione di una mia visita a Palermo nei primi giorni del 1974 (gennaio 1974) egli, che mi sapeva amico degli esponenti della corrente DC «Impegno democratico», facente capo all'onorevole Colombo e all'onorevole Andreotti, nonché amico e collega dei petrolieri Buzzoni e qualche altro, mi fece questo discorso: ho saputo che probabilmente sarò incluso nella terna dei candidati alla nomina di comandante generale della Guardia di finanza; perché non mi appoggiate nella candidatura? Io vi potrei essere d'aiuto. Naturalmente egli con tale discorso e soprattutto per la seconda parte del discorso si riferiva ai petrolieri, mentre per gli appoggi richiesti si riferiva alla corrente politica suindicata. Gli promisi il mio interessamento, ma mentre mi ripromettevo di contattare il segretario particolare dell'onorevole Colombo, dottor Dario Crocetta» — P2! Questo è un signore che entra in parecchie faccende molto strane; è uscito per la cuffia anche da imputazioni che riguardano lo scandalo degli aerei fasulli che la Caproni non aveva costruito, che invece vennero venduti per buoni, cose di anni fa — «Crocetta, conosciuto quando Colombo era ministro del tesoro, mi fu presentato da amici, il Governo andò in crisi e al Ministero delle finanze, ed esattamente all'onorevole Colombo, subentrò l'onorevole Tanassi; di qui la necessità di contat-

tare qualcuno che appartenesse al partito di Tanassi. Questo fu individuato nella persona di Morelli Giuseppe, che sapevo, oltre che petroliere di Parma, cugino e per di più amico dell'onorevole Amadei, sottosegretario di Stato del PSDI». Guardate che panorama che viene fuori! «Il Morelli, dopo dieci giorni, mi rispose che la cosa era fattibile, ma che occorreva il compenso di 150 milioni dopo la nomina del generale della Guardia di finanza, Giudice. Buzzoni Franco, al quale a suo tempo, dopo la proposta del generale Giudice, avevo fatto presente il contenuto della stessa e la necessità di sborsare denaro, fu d'accordo e così mi corrispose circa 70 milioni in contanti in una sola soluzione tra il luglio e il dicembre 1974 e 80 milioni in assegni circolari nello stesso periodo di tempo, ma in occasioni diverse» — questo non l'ha sentito dire, questo le ha fatte queste cose, è il protagonista, l'attore, come si dice — «passai subito nelle mani del Morelli denaro contante».

Poi qui c'è la storia degli altri 80 milioni che in un primo tempo sono stati da lui tratti e che successivamente sono stati dati: «Il Morelli mi aveva detto che i 150 milioni sarebbero andati a finire al finanziamento del PSDI, ma non so poi gli ulteriori sviluppi». Avanti: «A questo punto si innesta il mio incontro con il colonnello Trisolini, di cui ho già detto nel mio precedente interrogatorio; egli mi chiamò, Trisolini, per telefono a Roma, convocandomi al bar dell'Hotel Flora, e dopo avermi rimproverato di avere appreso da altri la mia opera presso la DPS, che è una società petrolifera, mi chiese di corrispondergli per la protezione del caso 25 milioni al mese, dei quali avrebbe poi provveduto lui alla ripartizione e alla destinazione al generale Giudice». Qui poi parla del figlio del generale Giudice, che si fa regalare una BMW.

E arriviamo all'ultima testimonianza del Bolzani. Qui abbiamo anche un confronto. Dopo questa testimonianza, il Bolzani è stato messo a confronto con il generale Giudice; non vi leggo il confronto perché Bolzani ripete tutte le accuse e